Assicurazione sulla vita, a premio unico a vita intera e prestazioni collegate al valore delle quote del fondo interno

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI
Dublin Branch

Prodotto: Opportunità Dublin Branch
Contratto *unit-linked* (Ramo Assicurativo III)

Data di aggiornamento: 25 aprile 2026. Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino - Telefono +39 02.30511
sito internet: www.intesasanpaoloassicurazioni.com - email PEC: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., nel seguito "Compagnia" è una società del Gruppo Intesa Sanpaolo e capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni Uffici Amministrativi Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano; iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28; iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00066.
Ultimo bilancio d'esercizio approvato (anno 2024) il patrimonio netto ammonta a 4.442,35 milioni di euro ed il risultato economico del periodo ammonta a 628,65 milioni di euro.
Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è 250%.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia al seguente link: www.intesasanpaoloassicurazioni.com/it/chi-siamo/dati-finanziari/solvency-ii.

Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch - nel seguito la "Branch" - è la sede secondaria di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., con sede nella Repubblica di Irlanda, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin - D01 8KF1 che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Le prestazioni previste dal contratto sono collegate al valore delle quote del fondo interno in cui è investito il premio versato dal contraente e dipendono quindi dalle variazioni del valore di tali quote.

Pertanto, la Compagnia non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo.

La maggiorazione caso morte per la prestazione prevista dal contratto è determinata in funzione dell'età dell'assicurato al decesso, moltiplicando l'incremento percentuale indicato nella seguente tabella per il rapporto tra i premi residui investiti da più di 6 mesi e il totale dei premi residui.

Età al momento della morte dell'assicurato	Incremento percentuale
18 - 40 anni	25,00%
41 - 60 anni	12,50%
61 - 75 anni	5,00%
oltre 75 anni	1,00%

Il contraente ha la possibilità di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di una o più opzioni riportate di seguito riportate:

SWITCH VOLONTARIO
Il contraente può trasferire tutte le quote in nuovo fondo eventualmente reso disponibile dalla Compagnia sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria, a condizione che l'assicurato sia in vita e siano trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

RISCATTO
Trascorsi almeno dodici mesi dalla data di efficacia del contratto, il contraente può richiedere il riscatto totale o parziale del contratto.

Le modalità per il riscatto sono disciplinate nelle condizioni di assicurazione alla sezione "Riscatto totale e parziale" all'art. 28 e 29 pag.13.

Riscatto totale: la Compagnia s'impegna a pagare al contraente una somma pari al controvalore totale delle quote attribuite al contratto alla data di disinvestimento.

Riscatto parziale: il riscatto parziale può essere effettuato a condizione che alla data di richiesta il controvalore delle quote residue sul contratto risulti almeno di 1.000,00 euro. Il contraente indica il numero di quote da riscattare.

La Compagnia s'impegna a pagare al contraente una somma pari al controvalore totale delle quote oggetto della richiesta di riscatto alla data di disinvestimento, secondo le modalità previste per il riscatto.

Le informazioni di dettaglio sul fondo interno sono riportate nel Regolamento allegato al contratto e nella pagina prodotto sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaoloassicurazioni.com) nella sezione "Rendimenti e Quotazioni".

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Il presente contratto non copre i rischi diversi dalla morte dell'assicurato.

Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni della prestazione assicurata durante il periodo di carenza
Se il decesso dell'assicurato si verifica nei primi sei mesi ("periodo di carenza") dalla data di decorrenza del contratto, la Compagnia paga una somma pari al solo controvalore totale delle quote collegate al contratto senza alcuna maggiorazione.

Se il decesso dell'assicurato si verifica nel periodo di carenza ma è conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi:

a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica, pandemia;
b) shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;
c) infortunio avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;

la Compagnia paga ai beneficiari designati il controvalore delle quote calcolato secondo le regole previste nella sezione "Prestazione Assicurata" all'art. 23 par. 23.1 e 23.2 delle condizioni di assicurazione, considerando solo l'età dell'assicurato se inferiore o superiore agli 80 anni.

Limitazioni
Il rischio morte è coperto qualunque sia la causa della morte senza alcun limite territoriale e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato, a eccezione dei casi in cui la morte sia causata da:

- dolo del contraente e/o dell'assicurato e/o del beneficiario;
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni del competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

In presenza di tali situazioni la Compagnia pagherà esclusivamente il controvalore delle quote collegate al contratto.

La Compagnia paga una somma pari al controvalore totale delle quote collegate al contratto anche quando il decesso dell'assicurato:

- si verifica entro i primi cinque anni dalla data di efficacia del contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata, oppure
- si verifica per suicidio entro i primi due anni dalla data di efficacia del contratto.

Quanto e come devo pagare?

Premio	Il contratto prevede il pagamento di un premio unico, non frazionabile, non inferiore a 5.000,00 euro e massimo di 1.000.000,00 di euro. Il premio deve essere versato a favore della Compagnia tramite autorizzazione del contraente all'addebito sul conto corrente acceso presso la banca intermediaria.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad un cliente persona fisica di età compresa, alla sottoscrizione del modulo di proposta, tra i 18 e gli 80 anni compiuti, residente o persona giuridica con sede in Italia con esigenze assicurative e interessato a beneficiare dei vantaggi tipici dei prodotti assicurativi vita.

Quali sono i costi?

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si indicano i seguenti costi a carico del cliente:

Costi di intermediazione: la quota parte percepita dall'intermediario è pari al 49,1% ed è stata calcolata con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento, e sul periodo di detenzione raccomandato del prodotto di 6 anni.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Compagnia abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, Fax: +39 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it** secondo le modalità indicate sul sito **www.ivass.it** o alla Consob, Via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate sul sito **www.consob.it**

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (**www.arbitroassicurativo.org**) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione per poter procedere con una causa civile ed è alternativo al procedimento di Mediazione.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile ed è alternativo al ricorso all'Arbitro Assicurativo.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it).

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Trattamento e detraibilità fiscale dei premi:** i premi versati sul contratto non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni e non sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). **Tassazione delle somme corrisposte:** La Compagnia non applica alcuna imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa, poiché tali proventi contribuiscono a determinare il reddito d'impresa del cliente. Negli altri casi**,** le somme corrisposte dalla Compagnia, sono soggette all'imposta sostitutiva del 26% applicata su una base imponibile determinata dalla differenza fra capitale maturato e premio versato. Poiché i rendimenti derivanti dai titoli di Stato (ed equiparati) continuano ad essere assoggettati al 12,5%, la stessa base imponibile è ridotta proporzionalmente in funzione dei rendimenti riferibili agli investimenti in titoli di Stato ed equiparati. L'aliquota effettiva di tassazione sarà, quindi, compresa tra il 12,5% e il 26% in base alla natura degli investimenti (titoli di Stato o diversi) collegati al contratto. In caso di morte dell'assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. **Imposta di bollo:** sulla parte investita in quote dei fondi interni, la Compagnia, con cadenza annuale (il 31 dicembre di ogni anno), calcola e memorizza un'imposta di bollo pari allo 0,2% del valore di riscatto della polizza. L'imposta complessivamente memorizzata verrà trattenuta solo al momento della liquidazione della polizza. Nell'anno in cui è effettuata la liquidazione della polizza, l'imposta di bollo è calcolata proporzionalmente ai giorni trascorsi, ossia "pro rata temporis" (da inizio anno fino al giorno di liquidazione della polizza).

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	**Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.** Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.intesasanpaoloassicurazioni.com/it/oblio-oncologico.html
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Opportunità
Dublin Branch

Elenco dei fondi interni collegabili al prodotto classificati art. 8 e/o art. 9 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR)

Data di aggiornamento : 25 aprile 2026

Tali opzioni di investimento (fondi interni) tutte classificate ex art. 8 SFDR, rappresentano il 100% delle opzioni di investimento disponibili nel prodotto.

Codice fondo	Denominazione fondo	Classificazione SFDR
IL351	**Trend Industrial Revolution**	**Art. 8**

L'informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR) relativa alle opzioni di investimento classificate art. 8 e/o art. 9 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, e ogni eventuale successivo aggiornamento è disponibile sul sito internet della Compagnia accedendo alla pagina dedicata al prodotto e nella sezione "Prodotti e rendimenti", sottosezione "Archivio informative sulla sostenibilità di prodotto e sulla sostenibilità dei prodotti finanziari (SFDR)" e/o nell'archivio prodotti.